CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

composta dai magistrati:

Mauro Bonaretti	Presidente f.f.
Vittoria Cerasi	Consigliere
Maura Carta	Consigliere
Marco Ferraro	I Referendario
Rita Gasparo	I Referendario
Francesco Liguori	I Referendario
Valeria Fusano	I Referendario
Adriana Caroselli	Referendario
Francesco Testi	Referendario (relatore)
Iole Genua	Referendario
Alessandro Mazzullo	Referendario

nell'adunanza in camera di consiglio del 20 febbraio 2025 ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

sulla richiesta di parere del Comune di Cazzago San Martino (BS)

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (di seguito anche "TUEL");

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (di seguito anche "TUSP");

VISTA la deliberazione del consiglio comunale di Cazzago San Martino (BS) n. 51 del 16 dicembre 2024, avente ad oggetto "*acquisto quota di partecipazione in Centro Padane Srl*", trasmessa a questa Corte ai sensi dell'art. 5, comma 3 TUSP, e assunta al protocollo generale C.d.c. n. 402 del 13 gennaio 2025 e al protocollo pareri TUSP n. 2/2025;

VISTA la nota del Magistrato istruttore, con la quale è stata chiesta la fissazione della camera di consiglio per la trattazione collegiale della questione entro il termine di sessanta giorni previsto dalla legge;

VISTA l'ordinanza n. 22 del 12 febbraio 2025, con la quale il Presidente di Sezione ha disposto la trattazione nell'odierna adunanza;

UDITO il Relatore, Ref. Francesco Testi;

PREMESSO

In data 13 gennaio 2025 il Comune di Cazzago San Martino (BS) ha presentato alla Sezione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5, comma 3 TUSP, la deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 16 dicembre 2024 (recante "*acquisto quota di partecipazione in Centro Padane Srl*") corredata da statuto della società stessa e patti parasociali (senza data) intercorsi tra Provincia di Brescia, Provincia di Cremona e Comune di Berzo Demo (BS).

Le premesse rimarcano che l'operazione di acquisto interessa una "*società di capitali a partecipazione interamente pubblica, costituita per la produzione in house providing di beni e servizi finalizzati all'esclusivo soddisfacimento delle esigenze degli enti pubblici costituenti e/o partecipanti, i cui principali core business aziendali riguardano: la produzione di beni o di servizi strumentali all'attività degli enti pubblici soci o allo svolgimento delle loro funzioni, nonché la produzione di servizi di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi*" (del. CC cit., pag. 5).

In particolare, si specifica che "*l'interesse manifestato dall'Amministrazione è derivato dalla possibilità di poter usufruire dei servizi forniti dalla società strumentale, con particolare riguardo alle attività*" di "*progettazione, direzione lavori e altre attività tecniche oggetto di affidamento*", "*rientranti nelle previsioni di cui all'art. 4, c. 2, lett d, d.lgs. 175/2016*" (pag. 7).

Sulla base di tali profili, il Consiglio Comunale delibera nei seguenti termini:

- "*di procedere all'acquisizione della quota di partecipazione nella società di capitali a partecipazione interamente pubblica denominata "Centro Padane Srl", con sede legale in Cremona, via Dante 121, P.I./C.F. 01685510198, nella misura del 0,60% del capitale sociale,*

corrispondente al valore nominale di euro 3.125, oltre alla quota di euro 3.050,51 corrispondente di fondo riserva legale (sovrapprezzo), così come individuato in bilancio";

- "*di approvare contestualmente: lo Statuto della società Centro Padane Srl, allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale (allegato A); gli schemi dei patti parasociali, allegati alla presente per formarne parte integrante e sostanziale (allegato B)*";

- "*di precisare che la spesa complessiva derivante dall'acquisto della partecipazione in parola trova copertura finanziaria nel bilancio di previsione 2025-2027 esercizio 2025 approvato in data odierna e sarà impegnata con successiva determinazione a cura del Responsabile del Servizio competente*".

Da ultimo, viene precisato che "*l'operatività di quanto testé deliberato è subordinata all'ottenimento del parere favorevole della Corte dei Conti o alla mancata pronuncia di quest'ultima nel termine di 60 gg dal ricevimento della deliberazione, così come disposto dall'art. 5, co. 3, citato*" del TUSP.

CONSIDERATO

1. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, il comma 3 dell'art. 5 del d.lgs. n. 175/2016, come modificato dall'art. 11, comma 1, lett. a), nn. 1-2), della legge 5 agosto 2022, n. 118 delinea una peculiare attività di controllo di cui il legislatore individua i tempi, i parametri di riferimento e gli esiti (cfr. C. conti, Sezioni riunite in sede di controllo, deliberazione n. 16/SSRRCO/2022/QMIG del 3 novembre 2022), avente ad oggetto l'atto deliberativo di acquisizione della partecipazione e si indirizza alla motivazione del provvedimento.

Come chiarito fin dalla deliberazione di questa Sezione n. 161/2022/PAR del 25 ottobre 2022, i parametri di controllo dettati dalla norma in questione prescrivono, per taluni profili, una verifica di conformità a legge, per talaltri una verifica di conformità in termini di sana gestione finanziaria. Impongono una verifica di conformità a legge il parametro della compatibilità tra l'oggetto sociale e le finalità istituzionale dell'ente, quello sulla compatibilità alla normativa euro-unitaria in materia di aiuti di Stato e quello sul rispetto delle prescrizioni contenute negli artt. 7 e 8 TUSP; costituiscono, invece, parametri che interessano i profili di verifica di una sana gestione finanziaria quelli concernenti la convenienza economica e la

sostenibilità finanziaria, anche sotto il profilo della gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato, nonché quello sulla compatibilità della scelta rispetto ai principi di efficienza, efficacia ed economicità.

Il rispetto di tali parametri deve essere principalmente rapportato all'onere motivazionale che incombe sull'Amministrazione che intende costituire una nuova società o acquisire partecipazioni in una società già costituita; siffatto onere motivazionale non è assolto quando l'atto deliberativo contiene mere ripetizioni del dato legale o affermazioni apodittiche; al contrario, l'obbligo della motivazione può essere considerato compiuto anche qualora essa sia sintetica, purché capace di disvelare l'iter logico e procedimentale attraverso il quale si è proceduto all'inquadramento della fattispecie nell'ipotesi astratta considerata dalla legge (cfr. Sez. reg. contr. Lombardia n. 161/2022/PAR cit.).

L'art. 5, comma 3, richiede dunque alla Corte dei conti di verificare che il provvedimento adottato dall'Amministrazione contenga un'analitica motivazione in ordine ai seguenti aspetti:

a) necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali (come declinate dall'art. 4 TUSP);

b) ragioni e finalità che giustificano la scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato;

c) compatibilità con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;

d) assenza di contrasto con le norme dei Trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese;

e) adempimento dell'onere di sottoposizione dell'atto deliberativo a forme di consultazione pubblica.

2. Nel caso in esame, l'operazione deliberata dal comune di Cazzago San Martino prevede l'acquisto "*del 0,60% del capitale sociale, corrispondente al valore nominale di euro*

3.125, oltre alla quota di euro 3.050,51 corrispondente di fondo riserva legale (sovrapprezzo)" della società Centro Padane (così I punto del *decisum*).

Ai fini che qui rilevano, preme sin da ora focalizzare l'attenzione su due punti nodali illustrati dal Sindaco (cfr. del. CC n. 51/2024 cit., pag. 2), sui quali si tornerà nel prosieguo:

- da un lato, il provvedimento in esame "*concerne solo l'ingresso nella compagine societaria, mentre sarà solo successivamente approvato un contratto di servizio*";

- dall'altro, "*gli affidamenti in house non saranno conseguenza immediata e diretta dell'ingresso in società, essendo di volta in volta subordinati a una valutazione di convenienza e opportunità*".

3. Tanto premesso, si procede di seguito all'analisi dell'atto deliberativo e dei relativi allegati secondo i sopra richiamati parametri di controllo:

A) Vincolo tipologico e vincolo finalistico. Adempimento dell'onere di motivazione analitica in ordine alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente.

Sul piano del rispetto del vincolo tipologico posto alla partecipazione della pubblica amministrazione alle società di capitali, si osserva che la società a responsabilità limitata figura tra i tipi societari per i quali la legge ammette la partecipazione delle pubbliche amministrazioni (art. 3, comma 1, TUSP).

Quanto al rispetto del vincolo finalistico – ossia del vincolo di scopo pubblico e del vincolo di attività posto dalla legge alla possibilità per le pubbliche amministrazioni di partecipare a enti in forma societaria (cfr. Corte cost., sent. n. 86/2022) – si osserva che il provvedimento in esame (pagg. 4-7) richiama per un verso l'art. 4, comma 2, lett. d) TUSP, che consente alle Pubbliche Amministrazioni l'acquisizione di partecipazioni in società volte alla "*autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento*"; e sotto altra angolazione l'art. 7, comma 2, d.lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici vigente), in forza del quale "*le stazioni*

appaltanti e gli enti concedenti possono affidare direttamente a società in house lavori, servizi o forniture, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano per ciascun affidamento un provvedimento motivato in cui danno conto dei vantaggi per la collettività, delle connesse esternalità e della congruità economica della prestazione, anche in relazione al perseguimento di obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche. In caso di prestazioni strumentali, il provvedimento si intende sufficientemente motivato qualora dia conto dei vantaggi in termini di economicità, di celerità o di perseguimento di interessi strategici (…)".

Ciò nondimeno, mette conto segnalare un primo profilo critico, attinente al tema della stretta necessità della società in relazione al perseguimento delle finalità istituzionali, stante l'omessa definizione dei rapporti tra i futuri affidamenti a Centro Padane e l'ordinaria attività in capo agli uffici comunali istituzionalmente competenti.

Si noti infatti che la delibera a pag. 7 chiarisce che i "*servizi forniti dalla società strumentale*" consisteranno nelle attività di "*progettazione, direzione lavori e altre attività tecniche*", omettendo però di stabilire qualunque criterio discretivo o soglia di valore rispetto alle analoghe funzioni attualmente svolte dai dipendenti comunali (sui quali grava, com'è noto, un triplice vincolo *ex* artt. 97, 98 e 54 Cost.).

Al riguardo, il Collegio rileva il rischio che in futuro possano verificarsi casi di duplicazioni, sovrapposizioni e conflitti tra i compiti svolti dai due plessi, in danno dei principi di buon andamento e razionale impiego delle risorse pubbliche.

Non solo: tali criticità sono altresì corroborate dalle stesse dichiarazioni rese dal Sindaco nel dibattito assembleare (illustrate *sub* **§ 2**), ove si specifica l'assenza di un contratto di servizio tra Comune e Centro Padane e si rimarca che gli affidamenti *in house* alla società avverranno soltanto all'esito di non meglio specificate valutazioni "*di convenienza ed opportunità*", di cui non vengono predeterminati o divulgati i presupposti.

Dinanzi a tali carenze in punto di istruttoria, di motivazione e di trasparenza dei criteri di affidamento, si rammenta l'insegnamento della magistratura contabile, che ha acclarato come "*l'eventuale assunzione o mantenimento di partecipazioni pubbliche debba, comunque, avvenire nella rigorosa osservanza del principio di legalità finanziaria che conforma l'azione amministrativa. In tal senso, è chiaro che la scelta di assumere o mantenere partecipazioni presuppone, in capo all'Ente pubblico, una prodromica valutazione di efficacia ed economicità, corollario del principio di buon andamento dell'azione amministrativa (art. 97 Costituzione), oggi rafforzato, nella prospettiva della sana gestione finanziaria, dall'introduzione dell'obbligo dell'equilibrio di bilancio per tutte le amministrazioni pubbliche (cfr. artt. 81, 97 e 119 Costituzione; legge 24 dicembre 2012, n. 243)*" (così C. conti, Sez. controllo Marche, del. n. 104/2024/PASP).

A ciò aggiungasi che questa Sezione, proprio in tema di provvedimenti di acquisto di partecipazioni societarie, già ha avuto modo di stigmatizzare quelle affermazioni di portata generica e lacunosa del costrutto argomentativo, evidenziando in tal caso la "*significativa divergenza dal paradigma scolpito nell'art. 3, comma 1, L. n. 241/1990, che impone invece di enunciare in modo specifico i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che determinano la decisione dell'amministrazione*" (cfr. Sez. controllo Lombardia, del. n. 201/2024/PASP).

Il Collegio rileva quindi le suddette carenze in tema di onere motivazionale, di istruttoria e nonché di trasparenza sui criteri sottesi ai futuri affidamenti.

B) Adempimento dell'onere di motivazione analitica in ordine alle "*ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato*".

In primo luogo, riguardo all'analisi delle ragioni e delle finalità a supporto della scelta operata, si rinvia alle osservazioni critiche al § **A)** sul *deficit* motivazionale.

In secondo luogo, in merito al parametro della sostenibilità finanziaria, va rammentato che le Sezioni Riunite in sede di controllo hanno affermato che "*il concetto di sostenibilità finanziaria assume una duplice accezione: una di tipo oggettivo, concernente le caratteristiche proprie dell'operazione di investimento societario che*

l'amministrazione intende effettuare; l'altra di carattere soggettivo, tesa a ponderarne gli effetti in relazione alla situazione finanziaria specifica dell'ente pubblico interessato" (cfr. del. n. 16/SSRRCO/2022/QMIG).

Pertanto, la sostenibilità finanziaria oggettiva si riferisce alla capacità della società di garantire, in via autonoma e in un adeguato lasso temporale di previsione, l'equilibrio economico-finanziario attraverso l'esercizio delle attività che ne costituiscono l'oggetto sociale, elemento che deve essere attentamente verificato dall'Amministrazione pubblica, nell'ambito del proprio *iter* istruttorio interno, mediante il ricorso agli strumenti messi a disposizione dalle scienze aziendalistiche; in tal senso, secondo la giurisprudenza, l'atto deliberativo di costituzione societaria o di acquisizione di partecipazioni dovrebbe essere supportato almeno da un approfondito *business plan* o da forme analoghe di analisi di fattibilità dell'attività di impresa che si intende avviare o proseguire (cfr. anche Sez. reg. contr. Toscana, deliberazione n. 77/2023/PASP).

Orbene, nel caso di specie emerge evidente sia l'assenza del *business plan*, sia il vago richiamo ai bilanci della società, in mancanza di puntuale disamina dei relativi contenuti e delle prospettive di evoluzione (cfr. del. CC cit. pag. 6, ultimo punto).

Sotto il profilo della sostenibilità finanziaria soggettiva, poi, la delibera CC in esame si limita ad affermare che "*la spesa complessiva massima pari ad euro 8.000, conseguente all'adozione della presente deliberazione, trova copertura finanziaria nel bilancio di previsione 2025/2027, approvato in data odierna, e sarà impegnata con successiva determinazione a cura del Responsabile dell'Area Finanziaria*" (pagg. 8-9).

Con riferimento alla motivazione circa la convenienza economica della scelta gestionale, invece, questa Sezione ha avuto occasione di affermare che essa, seppur in termini sintetici, "*deve essere idonea a rappresentare le ragioni per le quali l'Amministrazione pubblica che intende acquisire la qualifica di socio abbia deciso di avvalersi di quello specifico modello organizzativo di diritto privato (…). Detta scelta si articola in un duplice passaggio logico. In primo luogo, la "convenienza economica" deve essere messa in evidenza rispetto alla preliminare scelta discrezionale che l'Amministrazione pubblica compie: la decisione di svolgere, attraverso un organismo societario, una attività di produzione di beni o di servizi*

necessaria per il perseguimento dei suoi fini istituzionali. (…) In secondo luogo, quando la scelta di diventare socio interessa un organismo che eroga un servizio, la "convenienza economica" deve essere esplicitata anche sotto il profilo della modalità di scelta dell'erogazione del servizio" (Sez. reg. contr. Lombardia n. 161/2022/PAR).

Nel caso oggetto del presente scrutinio, la delibera spende una serie di asserzioni a carattere tautologico, laddove predica che "*la partecipazione del Comune in Centro Padane srl, oltre che idonea a garantire il perseguimento di finalità istituzionali dell'ente, si rende in questo momento del tutto indispensabile per il Comune stesso, al fine di:*

- elevare il livello di efficienza, efficacia ed economicità dei servizi tecnici del Comune;

- accrescere in misura significativa la capacità dell'ente di realizzare investimenti;

- valorizzare quelle forme organizzative e gestionali idonee a garantire al Comune un controllo diretto e stringente sulla gestione delle attività affidate".

A ben vedere, tali prospettazioni non appaiono idonee a sostanziare un apparato motivazionale concretamente compiuto e aderente rispetto alle caratteristiche del Comune stesso, all'operazione societaria deliberata e (non da ultimo) al correlato impiego di risorse pubbliche. Sul punto, invece, è opportuno rammentare il consolidato orientamento della giurisprudenza, secondo cui "*la motivazione del provvedimento amministrativo rappresenta il presupposto, il fondamento, il baricentro e l'essenza stessa del legittimo esercizio del potere amministrativo ai sensi dell'art. 3 della L. n. 241 del 1990 e, per questo, un presidio di legalità sostanziale insostituibile (…)*" (cfr. *ex plurimis* Cons. Stato, Sez. VI, 5 marzo 2024, n. 2155). A ciò si aggiungono comunque i profili critici dedotti *sub* § **A)** relativamente al tema della stretta necessità dell'acquisizione societaria.

Fermo quanto sopra, costituisce tema pacifico nella giurisprudenza contabile che, in base all'art. 5, comma 1 TUSP, la valutazione sulla convenienza economica debba avere ad oggetto il confronto con altre soluzioni gestionali, quali la gestione diretta oppure la completa esternalizzazione mediante affidamento del servizio, mediante comparazione dei benefici e dei costi delle singole soluzioni possibili. Come chiarito dalle Sezioni riunite in sede di controllo, l'esame dell'atto deliberativo sotto il profilo

della dimostrazione della convenienza economica dell'operazione deliberata è dunque diretto ad accertare che l'istruttoria dell'amministrazione abbia confrontato i risultati economici prevedibilmente derivanti dalle varie possibili forme di gestione, mediante un calcolo dettagliato dei costi e dei benefici di ciascuno di essi (cfr. del. n. 16/SSRRCO/2022/QMIG già citata).

Nella delibera in esame, invece, si nota l'assenza di qualsiasi analisi comparativa di portata oggettiva, condotta ad esempio tramite il raffronto tra punti di forza, punti di debolezza, opportunità e minacce delle varie opzioni percorribili con attribuzione di relativi punteggi (c.d. "*metodologia S.W.O.T.*": per sintesi, nella giurisprudenza di questa Sezione si rinvia alle dell. 6/2025/PASP e 18/2025/PASP).

Inoltre, l'Ente cerca di spendere alcune affermazioni (del. CC cit. pag. 8), qui compendiate:

- taluni "*dei servizi resi dalla società ai propri soci si caratterizzano per essere attualmente gestiti attraverso una molteplicità di affidamenti, anche per piccoli stanziamenti, spesso in via d'urgenza e con caratteri di straordinarietà, con conseguenti rallentamenti e aggravi procedimentali*";

- "*lo svolgimento da parte dei dipendenti interni non risulta sempre pienamente efficace, a causa della difficoltà della struttura, pur nel riconoscimento di una adeguata professionalità dei dipendenti in essa inquadrati*".

I rilievi, tuttavia, non risultano cogliere nel segno: preme osservare infatti che mancano sia l'analisi oggettiva degli affidamenti attuati in via di urgenza, sia l'indicazione del numero dei dipendenti comunali nel settore *de quo*, nonché la quantificazione dei procedimenti da loro elaborati e dei provvedimenti consequenzialmente adottati, benché tali dati siano in presumibile possesso dell'Amministrazione procedente.

Inoltre, si ribadisce altresì l'assenza di criteri discretivi volti a distinguere le competenze degli uffici comunali rispetto ai futuri affidamenti alla società *in house*, giusta quanto illustrato *sub* § **A)**.

Sì dà atto, invece, che la delibera dà atto dell'esistenza dei presupposti del controllo analogo (cfr. pag. 6 e statuto allegato).

Per le ragioni illustrate, la Sezione rileva ulteriori carenze in punto di onere motivazionale, istruttorio e di trasparenza.

C) Adempimento dell'onere di motivazione in ordine alla compatibilità della scelta con i princìpi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.

Secondo la giurisprudenza contabile, la valutazione di convenienza economica implica che la motivazione dia conto sia della funzionalità dell'utilizzo dello strumento societario rispetto alle esigenze e agli obiettivi dell'amministrazione (profilo dell'efficacia), sia del corretto impiego delle risorse pubbliche (ottica dell'efficienza ed economicità).

Sotto il profilo dell'efficacia, la motivazione deve rendere note le finalità perseguite mediante lo strumento societario, non solo sotto il profilo della redditività del capitale investito espressa nello studio di fattibilità, ma anche con riguardo ai vantaggi conseguibili in termini di risultati concretamente misurabili.

Quanto al profilo dell'economicità e dell'efficienza dello strumento societario prescelto, la motivazione deve adeguatamente dimostrare che la forma giuridica individuata sia la migliore alternativa possibile, proprio sotto i profili dell'efficienza e dell'economicità dell'azione amministrativa.

Sulla scorta di quanto osservato ai punti precedenti, nel corpo della delibera CC n. 51/2024 non si rinviene alcuna specifica analisi al riguardo, posto che il provvedimento si limita ad affermare che l'acquisto della partecipazione *de qua* porterebbe ad "*elevare il livello di efficienza, efficacia ed economicità dei servizi tecnici del Comune*" (pag. 7).

Parimenti inconferenti risultano i coevi profili (*ibidem*) secondo cui "*la società Centro Padane srl si configura quale centro di esecuzione di servizi strumentali e di gestione degli enti soci diretto al conseguimento:*

- in una logica di efficacia del rafforzamento della capacità esecutiva della società mediante processi di specializzazione in settori di interesse degli enti soci;

- in una logica di efficienza l'implementazione dell'affidamento di funzioni o servizi strumentali in aree di intervento omogenee e sinergiche;

- in una logica di economicità dell'azione amministrativa la promozione di economie di scala attraverso la riduzione dell'incidenza dei costi di struttura ed in generale dei costi fissi".

Come è stato rimarcato da questo Consesso in fattispecie analoga, siffatte affermazioni "*sono prive di elementi di dettaglio in grado di supportare una valutazione sull'efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, che, pertanto, non deve concentrarsi tanto sul modello, quanto sull'idoneità del modello a gestire le attività in affidamento*" (cfr. Sez. controllo Lombardia, del. n. 26/2025/PASP).

Si rileva quindi il mancato assolvimento degli oneri motivazionali *in parte qua*.

D) Adempimento dell'onere di motivazione in ordine alla compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese.

La delibera CC in esame afferma che "*l'affidamento diretto di servizi a società qualificate quali in house providing non si pone in contrasto con la disciplina di garanzia della concorrenza, né in relazione ai principi sanciti nel Trattato U.E. per le concessioni e la costituzione di partenariati pubblico-privato, né rispetto ai contenuti delle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici in quanto tali affidamenti sono assimilabili all'autoproduzione di beni e servizi da parte delle Pubbliche Amministrazioni socie*" (pag. 6).

E) Adempimento dell'onere di sottoposizione dell'atto deliberativo a forme di consultazione pubblica.

In tema, il provvedimento (pag. 8) dà atto che "*il presente schema di deliberazione, unitamente agli allegati, è stato sottoposto a forme di consultazione pubblica in conformità alle previsioni di cui all'art. 5 comma 2 ultimo periodo del D.Lgs. 175/16, mediante pubblicizzazione preventiva sul sito del Comune – Amministrazione Trasparente con congruo anticipo rispetto al momento dell'approvazione formale da parte del Consiglio*", e che "*nel termine previsto non sono state presentate osservazioni*".

4. Conclusivamente, ritiene il Collegio di dover puntualizzare quanto segue.

Anzitutto, costituisce *jus receptum* che "*l'utilizzo dello strumento societario da parte della pubblica amministrazione debba ritenersi fortemente circoscritto ad esigenze eccezionali e a preminenti ragioni di interesse pubblico nel quadro di un rapporto di indispensabilità o insostituibilità tra la partecipazione societaria dell'ente e la sua finalità istituzionale*" (così Sez. controllo Marche, del. n. 104/2024/PASP cit.), condizioni queste che non sembrano trovare evidenza nella operazione in esame, alla luce delle risultanze negative emerse ai **§§ A-B-C**.

In secondo luogo e per effetto delle risultanze stesse, la Sezione si riserva di scrutinare gli eventuali, futuri sviluppi dell'acquisizione in esame, nell'esercizio delle funzioni di controllo attribuite *ex lege* alla Corte dei conti, anzitutto attraverso la disamina degli annuali piani periodici di revisione delle partecipazioni societarie (art. 20 TUSP), nonché in sede di controllo di legalità finanziaria sui bilanci preventivi e rendiconti consuntivi di enti locali, che devono tenere conto anche degli effetti dei risultati economici della società sulla gestione economico-finanziaria dell'Ente socio, giusta il dettato dell'art. 148-*bis* del TUEL e dell'art. 1, comma 166, della legge n. 266/2005.

P.Q.M.

La Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Lombardia, pronunciandosi ai sensi dell'art. 5, commi 3 e 4, del d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dall'art. 11 della legge 5 agosto 2022, n. 118, rende parere negativo in merito al soddisfacimento degli oneri di motivazione analitica da parte della deliberazione n. 51 del 16 dicembre 2024 del Comune di Cazzago San Martino (BS).

RISERVA

ogni altra valutazione all'esercizio delle funzioni di controllo per i prossimi rendiconti, in forza dell'art. 148-*bis* del d.lgs. n. 267/2000 e dell'art. 1, comma 166, della legge n. 266/2005, nonché ai sensi dell'art. 20 d.lgs. n. 175/2016.

DISPONE

la trasmissione della presente deliberazione via PEC al sindaco del Comune di Cazzago San Martino (BS), anche in qualità di presidente del consiglio comunale, perché ne informi l'assemblea.

ORDINA

al Comune di Cazzago San Martino (BS) di pubblicare la presente deliberazione, entro cinque giorni dalla ricezione, sul proprio sito internet istituzionale ai sensi dell'art. 5, comma 4, del d.lgs. n. 175/2016.

Così deliberato nella camera di consiglio del 20 febbraio 2025.

Il Relatore	Il Presidente f.f.
(Francesco Testi)	(Mauro Bonaretti)

Depositata in Segreteria il
3 marzo 2025
Il Funzionario preposto
al servizio di supporto
(Susanna De Bernardis)